

Codice DB2016

D.D. 21 novembre 2013, n. 954

CENTRO MEDICO SAN PIETRO SNC: parere in merito alla verifica di compatibilità, richiesta dal Comune di Caselle T.se (TO), ai sensi art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di ampliamento con inserimento nuove specialità in ambulatorio autorizzato con sede in Via Circonvallazione n. 126.

Il Comune di Caselle T.se (TO) con nota prot. 11717 del 02 luglio 2013 (prot. di arrivo n. 18009 del 24 luglio 2013) ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente alla richiesta di ampliamento con inserimento di nuove specialità in ambulatorio già autorizzato con sede in Via Circonvallazione n. 126 a nome della Società "CENTRO MEDICO SAN PIETRO SNC".

La richiesta avanzata dalla Società "CENTRO MEDICO SAN PIETRO SNC" contiene l'elenco delle discipline che si intenderebbero aggiungere, di seguito elencate:

- Chirurgia plastica
- Ematologia
- Nefrologia
- Neurologia
- Omeopatia
- Psichiatria
- Neuro-psichiatria
- Anestesiologia e terapia antalgica

La Direzione Sanità con nota prot. n. 19100/DB2016 del 09 agosto 2013 ha richiesto all'ASL TO4 l'espressione del parere che le compete ai sensi della DGR n. 98-9422 del 1° agosto 2008, allegati A e C.

L'ASL TO4 nella nota prot. n. 0082766 del 09.09.2013 a firma del Direttore Generale ha espresso "parere favorevole all'erogazione di prestazioni esclusivamente in forma di privato non accreditato".

La scrivente Direzione ritiene invece che, mentre per le altre discipline richieste, ancorché non tutte soggette al parere di cui alla DGR n. 98-9422, il parere dell'ASL possa essere condiviso, si debba escludere l'attività di "Neuropsichiatria infantile", alla quale sono riservati percorsi di diagnosi e cura all'interno della rete pubblica, e dai quali possono derivare costi sociali aggiuntivi.

A tale proposito si ritiene utile riportare quanto espresso al punto 5.3.4 della D.C.R. n. 167-14087 del 3 aprile 2012 (Piano socio-sanitario regionale 2012-2015): ".....La competenza specialistica NPI viene quindi espressa non da un singolo professionista, ma dal lavoro multiprofessionale (medici, psicologi, terapisti, logopedisti, infermieri, educatori, ecc.) che opera con modalità in grado di ricercare l'appropriatezza e la completezza dei percorsi e dei progetti, in coerenza con la continuità degli interventi di cura possibili e la verifica degli esiti nel corso del tempo.....".

Visto che l'allegato C della DGR n. 98-9422 del 1° agosto 2008 prevede che la domanda di autorizzazione da parte dei soggetti erogatori privati è soggetta a valutazione regionale anche sulla base di analisi istruttoria svolta da parte dell'Asl competente territorialmente e che tale analisi ha prodotto da parte dell'ASL TO4 un parere favorevole.

Preso atto che dalla documentazione allegata all'istanza si rileva l'impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta del Comune di Caselle T.se (TO).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008

determina

– di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale sulla richiesta presentata al Comune di Caselle T.se (TO) dalla Società “CENTRO MEDICO SAN PIETRO SNC“ con esclusione dell'attività ambulatoriale di Neuropsichiatria Infantile (alla quale sono riservati percorsi di diagnosi e cura all'interno della rete pubblica, e dai quali possono derivare costi sociali aggiuntivi) in quanto l'attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R.;

- di trasmettere la presente determinazione al Comune di Caselle T.se (TO) per il seguito di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Daniela Nizza